

SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA EU CAUSA C-264/14 DEL 22.10.2015

Skatteverket (amm. Finanziaria) VS David Hedqvist

Premessa applicazione IVA

Requisiti oggettivo, soggettivo e territoriale

Domande:

- Cambio valuta virtuale contro valuta tradizionale (e viceversa) effettuata dietro corrispettivo è prestazione di servizi a titolo oneroso?
- Se è prestazione di servizi, ricade nell'esenzione art. 135, paragrafo 1, lettere da d) a f) Direttiva 2006/112/CE?

SVILUPPO PRIMA QUESTIONE:

SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA EU

CAUSA C-264/14 DEL 22.10.2015

- Paragrafo 24: “... la valuta virtuale a flusso bidirezionale **bitcoin**,..., non può essere qualificata come **bene materiale** ..dato che..**non ha altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento**”
- Paragrafo 25: “ .. Stesso dicasi per valute tradizionali.. (sentenza First National Bank og Chicago, C-172/96)”
- Paragrafo 26: quindi **NO CESSIONE DI BENI**
- Paragrafo 28: “... sarà retribuita da una controprestazione corrispondente al margine che essa integrerà nel calcolo dei tassi di cambio...”
- Paragrafo 29, 30 e 31: come sentenza C-172/96 suddette operazioni costituiscono **PRESTAZIONI DI SERVIZI A TITOLO ONEROSO**

SVILUPPO SECONDA QUESTIONE:

SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA EU

CAUSA C-264/14 DEL 22.10.2015

- Paragrafo 34 e 35: “...dette esenzioni devono essere interpretate restrittivamente..” ...”per rispettare il principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’IVA”.
- Paragrafo 37:”..le operazioni esenti da tali disposizioni sono, per loro natura, **operazioni finanziarie**, benchè non debbano essere necessariamente effettuate tramite banche o IF”
- Paragrafo 42:”La valuta virtuale bitcoin, **essendo un mezzo di pagamento contrattuale**, non può essere considerata ... conto corrente...deposito di fondi.. pagamento..versamento. A differenza dai crediti, dagli assegni e dagli altri effetti commerciali,.., **essa costituisce un mezzo di pagamento tra gli operatori che l’accettano.**”
- Paragrafo 44: sposta attenzione esenzione art. 135, paragrafo 1, lettera e) operazioni relative a *“divise, banconote e monete con valore liberatorio”*

SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA EU

CAUSA C-264/14 DEL 22.10.2015

- Paragrafo 45,46 e 47: Tali esenzioni non sono basate su differenti interpretazioni linguistiche per determinare se si tratti di sole valute tradizionali
- Paragrafo 48: “..difficoltà collegate alla determinazione della base imponibile e .. l’importo dell’IVA detraibile..delle operazioni finanziarie”
- Paragrafo 49: “Orbene, le operazioni relative a valute non tradizionali, vale a dire diverse dalle monete con valore liberatorio in uno o più paesi, **costituiscono operazioni finanziarie in quanto tali valute siano state accettate dalle parti di una transazione quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali** e non abbiano altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento.”
- Paragrafo 51: “.. un’interpretazione di tale disposizione secondo la quale essa disciplina le operazioni relative alle sole valute tradizionali si risolverebbe nel privarla di parte dei suoi effetti.”

SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA EU

CAUSA C-264/14 DEL 22.10.2015

- Paragrafo 52 e 53: “.. è pacifico che la valuta virtuale «bitcoin» non abbia altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento e che essa sia accettata a tal fine da alcuni operatori.. Conseguentemente, si deve concludere che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA disciplina anche le prestazioni di servizi ..che **consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti.**”
- Paragrafo 55: “.. è pacifico che la valuta virtuale «bitcoin» non costituisce né un titolo che conferisce un diritto di proprietà su persone giuridiche né un titolo di natura comparabile”

SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA EU

CAUSA C-264/14 DEL 22.10.2015

CONCLUSIONI:

- 1) ... costituiscono prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, .., operazioni, .., che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l'operatore interessato acquista le valute e, dall'altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti.
- 2) L'articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112 va interpretato nel senso che prestazioni di servizi, .., che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l'operatore interessato acquista le valute e, dall'altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti, costituiscono operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi di tale disposizione.

FISCALITA' DOPO LA SENTENZA CAUSA C-264/14 DEL 22.10.2015

**Assioma:
ASSENZA NORMATIVA SPECIFICA
NON SIGNIFICA
ASSENZA DI TASSAZIONE**

CERTEZZA = NON E' BENE MATERIALE

VALUTAZIONE IMPATTO IMPOSITIVO 3 CATEGORIE GIURIDICHE IPOTIZZATE ANTE SENTENZA:

- Se fosse moneta
- Se fosse strumento finanziario/titolo
- Se fosse bene immateriale



INQUADRAMENTO GIURIDICO	SOGGETTO	IMPRESA		PERSONA FISICA	
		<u>DIRETTE</u>	<u>IVA</u>	<u>DIRETTE</u>	<u>IVA</u>
<u>MONETA</u>	<u>CHI CREA</u>	IMPOSSIBILE	ESENTE	IMPOSSIBILE	F.C.I. soggettivo ESENTE oggettivo
	<u>CHI UTILIZZA</u>	TASSAZIONE UTILI/PERDITE DA CAMBIO	ESENTE	ART. 67 CO. 1 C-TER E CO.1 TER	F.C.I. soggettivo ESENTE oggettivo
<u>STRUMENTO FINANZIARIO</u>	<u>CHI CREA</u>	IMPOSSIBILE	ESENTE	IMPOSSIBILE	F.C.I. soggettivo ESENTE oggettivo
	<u>CHI UTILIZZA</u>	TASSAZIONE PLUSVALENZE	ESENTE	ART. 67 CO. 1 C-TER E C-QUINQUIES	F.C.I. soggettivo ESENTE oggettivo
<u>BENE IMMATERIALE</u>	<u>CHI CREA</u>	REDDITO DI IMPRESA	IMPONIBILE	REDDITI DIVERSI (attività commerciali non abituali o lavoro aut. Occ.)	F.C.I. (se nazionalizzato da sogg. Passivo sconto IVA a monte)
	<u>CHI UTILIZZA</u>	REDDITO DI IMPRESA	IMPONIBILE	BENE PERSONALE NO TASSAZIONE	F.C.I. (se nazionalizzato da sogg. Passivo sconto IVA a monte)



INQUADRAMENTO GIURIDICO	SOGGETTO	IMPRESA		PERSONA FISICA	
		<u>DIRETTE</u>	<u>IVA</u>	<u>DIRETTE</u>	<u>IVA</u>
<u>MONETA</u>	<u>CHI CREA</u>	IMPOSSIBILE	ESENTE	IMPOSSIBILE	ESENTE
	<u>CHI UTILIZZA</u>	TASSAZIONE UTILI/PERDITE DA CAMBIO	ESENTE	ART. 67 CO. 1 C-TER E CO.1 TER	ESENTE
<u>STRUMENTO FINANZIARIO</u>	<u>CHI CREA</u>	IMPOSSIBILE	ESENTE	IMPOSSIBILE	ESENTE
	<u>CHI UTILIZZA</u>	TASSAZIONE PLUSVALENZE	ESENTE	ART. 67 CO. 1 C-TER E C-QUINQUES	ESENTE
<u>BENE IMMATERIALE</u>	<u>CHI CREA</u>	REDDITO DI IMPRESA	ESENTE	REDDITI DIVERSI (attività commerciali non abituali o lavoro aut. Occ.)	ESENTE
	<u>CHI UTILIZZA</u>	REDDITO DI IMPRESA	ESENTE	BENE PERSONALE NO TASSAZIONE	ESENTE



IL BITCOIN E' VALUTA

- Perfetto parallelismo con sentenza C – 264/15
- Assimilazione impossibile all'emittente di moneta. Non esiste tassazione prevista poiché chi immette moneta nel sistema economico non genera profitto. Ripensare alla figura del miner come prestatore di servizi (Ricavi ricevuti bitcoin – Costi sostenuti per minare).
- Chi utilizza: se impresa, rilevano le regole valide per utili-perdite su cambi (OIC 26, art. 2425 bis comma 2 c.c., art. 2426, comma 1, n. 8 bis, c.c., comma 3 art 110 TUIR), se persona fisica tassazione delle plusvalenze (lett. C-ter) comma 1 art 67 TUIR, imposta sostitutiva)

IMPORTANTE MONITORAGGIO SALDI DEI DEPOSITI

**TASSAZIONE SOLO SE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO, PER ALMENO
7 GIORNI LAVORATIVI CONTINUI (criterio L.I.F.O.),**

TOTALE SALDO DEPOSITI > € 51.645,69

Post 23.10.2015

IL BITCOIN E' STRUMENTO FINANZIARIO

Difficoltà nell'ipotizzare emittente di un titolo di qualsiasi natura:

- COSA COLLOCA?
- PRODUCE REDDITO LA VENDITA? NEL CASO, COME DETERMINARLO?

Per l'utilizzatore, ovvero, lo scambiatore considerazioni analoghe all'assimilazione alla moneta:

- Produce reddito la sola plusvalenza poiché le criptomonete non generano reddito di capitale (interessi, dividendi, etc..)
- Redditi diversi per persone fisiche (no impresa), art. 67 TUIR: lettera *c-ter*) del comma 1, nel caso si considerasse maggiormente aderente la definizione di *titolo non rappresentativo di merci*, oppure verso l'applicazione delle previsioni della lettera *c-quinquies*) del comma 1, nel caso in cui la dizione «*strumento finanziario da cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto*»

**NON PIU' POSSIBILE SE RITENIAMO VALIDO PARALLELISMO DISCIPLINA IVA
E IMPOSTE DIRETTE.**

Post 23.10.2015

BITCOIN E' BENE.. IMMATERIALE

Definizione ragionieristica. I beni immateriali veri e propri hanno una propria identificabilità ed individualità e sono, di norma, rappresentati da diritti giuridicamente tutelati. In virtù di tali diritti, l'impresa ha il potere esclusivo di sfruttare, per un periodo determinato, i benefici futuri attesi da tali beni; essi sono suscettibili di valutazione e qualificazione autonome ed indipendenti dal complesso dei beni dell'impresa.

Sia miner che utilizzatore fondamentale distinguere tra “Operatore Professionale” e “Operatore Occasionale”

Operatore Professionale

REDDITO DI IMPRESA

Obblighi Imprese

Commerciali

- MINERS

Reddito = Ricavi - costi

- UTILIZZATORE

Reddito = Ricavi - costi

Operatore Occasionale

REDDITO DIVERSO

- MINERS

Reddito = Ricavi – costi
(art. 71 TUIR lett. l) - i)

- UTILIZZATORE **SE BENE PERSONALE,
ESCLUSIONE**

Reddito = Ricavi – costi
(art. 71 TUIR lett. l) - i)



Conclusioni

IVA = valuta

Imposte dirette = ? valuta o bene ?

Si ritiene che:

- Indagare le intenzioni di chi utilizza sia fondamentale per applicare norme tributaria
- Prevalenza della sostanza sulla forma non può essere un principio solo pro fisco. Sentenza della Corte di Giustizia EU ha sposato tale interpretazione; legislatore fiscale farà altrettanto?
 - Non servono nuove norme, basta interpretare quelle esistenti.
- Occorre riscrivere art. 10 del DPR 633/72 n.3) ... *valute estere aventi corso legale* ...

Prestare attenzione a:

- Monitoraggio fiscale (RW e IVAFE)
 - Con assimilazione a valuta si favorisce l'utilizzo, lo scambio e la diffusione tra piccoli risparmiatori (oltre a antiriciclaggio)
- Per miners tale soluzione risulta impossibile, ma se la si riproduce in ambito IVA (esenzione valute) appare corretta la tassazione con regola generale del reddito